

TI_GERICHTE 52.2019.353 vom 10. Juli 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-07-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.353

FR: TI_GERICHTE 52.2019.353 du 10 juillet 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.353 del 10 luglio 2019

Regeste

Concorso a procedura selettiva. Ricorso contro l'ammissione alla seconda fase

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). La ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione del committente di ammettere la CO 1 alla seconda fase del concorso (art. 15 cpv. 1bis lett. c CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria. Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso, non occorre in particolare richiamare dalla Sezione della circolazione di Camorino la documentazione relativa alla registrazione dei due veicoli targati TI _____ e TI _____.

E. 2.1

In virtù dell'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. In Ticino, siffatte disposizioni si trovano nel regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). L'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/ CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento.

E. 2.2

I criteri di idoneità svolgono un ruolo particolarmente visibile nell'ambito dei concorsi indetti secondo la procedura selettiva (art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP). In quest'ambito essi servono al committente per determinare il novero dei concorrenti ammessi a partecipare alla successiva fase di presentazione delle offerte, estromettendo i partecipanti che non soddisfano agli standard minimi prestabiliti dal bando. Il campo d'applicazione dei criteri di idoneità non è tuttavia limitato ai concorsi indetti secondo il metodo selettivo, ma si estende anche alle procedure di concorso monofase. In questo tipo di procedura l'idoneità dei

concorrenti viene valutata preliminarmente sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (cfr. STA 52.2017.302 del

E. 2.3

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze (referenze, titoli di studio, ecc.). Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile, è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

E. 3

ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2015.369 del 23 ottobre 2015 consid. 2.1 e rimandi).

E. 3.1

Nell'evenienza concreta, oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri sociali e delle imposte, ecc.; vedi pos. 2.2 delle condizioni amministrative e capitolato tecnico), il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara diversi criteri di natura particolare, esigendo tra l'altro che ogni concorrente mettesse a disposizione, per le prestazioni in oggetto, esclusivamente veicoli Euro 6 e con sistemi di bloccaggio del carico. L'adempimento di questa condizione doveva avvenire tramite l'invio di una copia della licenza di circolazione attestante la disponibilità effettiva degli automezzi necessari, immatricolati in Svizzera, al momento dell'inoltro delle candidature (cfr. pos. 2.3.3, cifre 4 e 5). Il requisito posto dalla stazione appaltante concretizza in sostanza il contenuto dell'art. 37 cpv. 1 RLCPubb/ CIAP, ai sensi del quale il concorrente deve di principio eseguire la commessa completa in proprio. Questo concetto, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2015.314 del 26 ottobre 2015), implica di regola un compimento della commessa con il proprio personale, i propri mezzi tecnici e le proprie competenze (cd. know-how). In decine di sentenze il Tribunale cantonale amministrativo ha peraltro ricordato che se la lex specialis della gara non prevede diversamente le prescrizioni concorsuali devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte, non essendo bastevole che siano adempiute il giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto all'atto dell'esecuzione del contratto. In effetti, approdando a conclusione opposta si disattenderebbe palesemente il principio della parità di

trattamento ed il divieto di modificare le offerte dopo la loro apertura (cfr. pro multis, STA 52.2015.465 del 26 febbraio 2016 consid. 3, confermata da STF 2D_17/2016 del 28 luglio 2016).

E. 3.2

Alla sua domanda di partecipazione, la CO 1 ha allegato le licenze di circolazione dei seguenti automezzi Euro 6: - un autofurgone IVECO 35S16V Daily, targato TI _____, immatricolato il 25 giugno 2019; - un autocarro IVECO 190S46 Stralis, targato TI _____, immatricolato il 26 giugno 2019; - un'automobile FORD Tourneo Courier, targata TI _____, immatricolata il 16 marzo 2018. Sta di fatto che il giorno in cui la CO 1 ha presentato la sua candidatura (26 giugno 2019), disponeva effettivamente dei veicoli Euro 6 necessari, immatricolati in Svizzera. Stando così le cose, la decisione del committente di ammetterla alla seconda fase del concorso non presta il fianco a nessuna critica. È ben vero che, secondo quanto prescritto dalla pos. 2.3 delle condizioni amministrative e capitolato tecnico per la seconda fase, di principio il committente non avrebbe più verificato l'adempimento dei criteri di idoneità, avendo già fatto uso della sua facoltà di esigere le certificazioni dovute durante la prima fase di selezione. Si dà tuttavia per scontato che i mezzi impiegati per il servizio siano quelli di cui sono (già) state trasmesse le licenze di circolazione. Lo stesso committente afferma infatti che la valutazione del criterio di aggiudicazione della proposta di servizio (vedi pos. 5.2 del capitolato per la seconda fase) avverrà sulla base del parco macchine proposto (cfr. risposta EOC, ad 4.1 a pag. 4). Vista la segnalazione della ricorrente, spetterà quindi all'ente banditore verificare, nell'ambito della successiva fase del concorso, che i veicoli elencati dalla CO 1 nell'apposita tabella del formulario d'offerta annesso al capitolato, coincidano con quelli di cui disponeva al momento dell'inoltro della candidatura. Caso contrario, la sua offerta dovrà essere esclusa. Nell'indicazione di altri automezzi, diversi da quelli di cui ha garantito l'effettiva disponibilità al 26 giugno 2019 sono infatti ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto - quest'ultimo - notoriamente inammissibile.

E. 4.1

La ricorrente contesta la capacità della CO 1 di eseguire il servizio richiesto con i due mezzi (furgone e camion IVECO) indicati. Sostiene che anche volendo ammettere che gli stessi possano essere riempiti completamente, per un totale di merce trasportata di 50 tonnellate, sarebbero necessari 6 viaggi con ciascuno dei due veicoli. Rileva inoltre che tenuto conto delle condizioni poste, delle distanze da percorrere e delle limitazioni delle ore di guida per gli autisti, occorrerebbero almeno due camion e un furgone.

E. 4.2

Anzitutto va precisato che il bando di concorso per la prima fase non indica esplicitamente quanti siano i veicoli che il concorrente deve possedere per svolgere il servizio di trasporto in oggetto. Ciò detto, la procedura con cui gli offerenti intendono svolgerlo (piano settimanale indicante i mezzi impiegati, come pure il numero e la tipologia di mezzi; cfr. pos. 11 e 12.2 del capitolato per la seconda fase) sarà oggetto della valutazione del criterio riferito alla proposta di servizio. Le censure sollevate al riguardo dalla ricorrente sono pertanto premature. Dovranno, semmai, essere riproposte con un eventuale ricorso contro l'aggiudicazione.

E. 5.1

Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

E. 5.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua la domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

E. 5.3

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). L'insorgente rifonderà inoltre al committente, assistito da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Essa rifonderà inoltre al committente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.